

simo non avrà efficacia se non quando con tutti gli altri sarà stato promulgato nel testo della legge completa.

CODACCI-PISANELLI. Non di questo testo, ma dell'emendamento presentato dal presidente del Consiglio.

MEDA. Io ho presentato un emendamento proponendo di aggiungere in fondo all'articolo le parole: « e ad includervi le occorrenti norme di carattere regolamentare ».

La legge elettorale politica non ha regolamento, ma questo non toglie che nelle disposizioni della legge ve ne siano di quelle che hanno vero carattere regolamentare. Nella discussione può essere accaduto che senza accorgercene noi abbiamo preso delle deliberazioni le quali richiedessero delle norme funzionali non esattamente conformi a quelle vigenti nella legge elettorale politica, alla quale la legge nuova deve essere coordinata; perchè non autorizzare la Commissione e il Governo a provvedere, nei limiti, s'intende, di quelle modificazioni che siano indispensabili al funzionamento del nuovo sistema?

Giacchè ho la parola suggerisco che invece di dire: « è abrogata ogni altra disposizione contraria, ecc. », si dica: « è abrogata ogni disposizione contraria, ecc. ».

Quell'altra può essere dell'uso; ma non ha senso.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano.

PEANO. Secondo me la Commissione nel proporre e la Camera nell'approvare dovrebbe tenere presente la facoltà dell'articolo 96 del regolamento della Camera che dice:

« Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, non che sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge, o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune.

« La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il ministro, delibera ».

Forse questo articolo è un po' esteso nel suo contenuto, ma qualche facoltà maggiore nel coordinamento può essere consen-

tita, poichè la Camera non può valersi ora delle facoltà consentite dal detto articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Sono state fatte dagli onorevoli colleghi osservazioni di natura diversa, ma è facile l'accordo.

L'onorevole Pasqualino-Vassallo mi aveva già espresso il dubbio: come si provvederà ai seggi elettorali? Ebbene l'articolo 61 della legge elettorale è chiaro.

Ho pregato l'onorevole guardasigilli, dopo che l'onorevole Pasqualino-Vassallo aveva richiamato la mia attenzione su questo argomento, di preparare fin d'ora tutto un piano con cui si potrà (spero senza difficoltà) provvedere ai seggi.

PASQUALINO-VASSALLO. Abbiamo mille magistrati in meno.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Abbiamo però tutte le categorie di cui parla l'articolo 61 e che sono quasi identiche. Se no, ricorremo alle altre categorie.

*Voci*. Ci sono gli ufficiali.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Sicuro. Gli ufficiali a riposo. Non v'è altro da fare che estendere come si può.

Quanto alle altre osservazioni, credo che vi sia un equivoco. Non è che ora la Camera deferisca ad alcuno il potere di iniziare studi sul testo unico. Non si può far nulla prima che vi sia la legge.

Si tratta di stabilire chi farà il testo unico e, siccome questa è una legge che riguarda la composizione della Camera dei deputati, è bene che il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nel fare il testo unico, sia assistito da una Commissione di deputati.

Quale può essere?

Può essere nominata per votazione, o dal Presidente della Camera, o, come io proponevo, può essere la stessa Commissione che ha esaminato il disegno di legge. E, siccome questa Commissione ha già studiato tutti i particolari, non troverà nessuna difficoltà.

Si potrebbe dunque dire: « Il Governo del Re, udita la Commissione di cui all'articolo 18, incarica la Commissione per la riforma della legge elettorale politica, ecc. ». Così la Commissione potrà preparare subito il testo unico.

In quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Meda circa il primo comma del-